

**REGOLAMENTO (CE) N. 2503/2000 DELLA COMMISSIONE
del 14 novembre 2000**

in ordine al regolamento (CE) n. 1218/96 relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1218/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, relativo all'esonero parziale dal dazio all'importazione, per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Bulgaria e la Romania ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) 32/98 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi di grano saraceno originario della Repubblica di Polonia che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo interinale concluso con tale paese.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli di importazione qualora essi superino il contin-

gente annuo. Le domande di titolo presentate il 13 novembre 2000 per l'importazione di grano saraceno in provenienza dalla Repubblica di Polonia vertono su 4 109 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio di un dazio ridotto dell'80 % è pari a 930 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'importazione a dazio ridotto dall'80 %, nel quadro del contingente relativo alla Repubblica di Polonia di cui al regolamento (CE) n. 1218/96, presentate il 13 novembre 2000 per il grano saraceno di cui al codice NC 1008 00 10, e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,226332.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 51.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1998, pag. 4.